

## REGOLAMENTO (UE) 2015/2379 del 16 dicembre 2015

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d'importazione nel 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai **cereali**, al **riso** e all'**olio di oliva**, recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d'esportazione nel 2016 nei settori dello **zucchero** e dell'**isoglucosio** fuori quota.

### OMISSIS

#### *Articolo 1*

##### **Cereali**

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 16 dicembre 2016, ora di Bruxelles.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2016, i titoli d'importazione di orzo, emessi nell'ambito del contingente 09.4126 per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione <sup>(1)</sup>.
3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 16 dicembre 2016, ora di Bruxelles.
4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2016, i titoli d'importazione di granturco, emessi nell'ambito del contingente 09.4131 per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
5. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 16 dicembre 2016, ora di Bruxelles.
6. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2016, i titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, emessi nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
7. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 16 dicembre 2016, ora di Bruxelles.
8. In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2016, i titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina emessi nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

#### *Articolo 2*

##### **Riso**

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 9 dicembre 2016, ora di Bruxelles.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 9 dicembre 2016, ora di Bruxelles.

#### Articolo 3

#### Olio di oliva

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, le domande di titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia non possono più essere presentate dopo martedì 13 dicembre 2016.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato II del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

#### Articolo 4

#### Zucchero e isoglucosio fuori quota

In deroga all'articolo 7 *quinqüies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato III del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, tenendo eventualmente conto delle misure specifiche di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 951/2006.

#### Articolo 5

#### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 21-12-2015 (terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*).

Esso scade il 10 gennaio 2017.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015.

### ALLEGATO I

Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di cereali	Date di rilascio
Da venerdì 18 marzo, ore 13.00, fino alle ore 13.00 di venerdì 25 marzo 2016, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 4 aprile 2016
Da venerdì 21 ottobre, ore 13.00, fino alle ore 13.00 di venerdì 28 ottobre 2016, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 7 novembre 2016

### ALLEGATO II

Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di olio d'oliva	Date di rilascio
Lunedì 21 o martedì 22 marzo 2016	Il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 1° aprile 2016
Lunedì 2 o martedì 3 maggio 2016	Il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 13 maggio 2016
Lunedì 9 o martedì 10 maggio 2016	Il primo giorno lavorativo a partire da mercoledì 18 maggio 2016
Lunedì 18 o martedì 19 luglio 2016	Il primo giorno lavorativo a partire da mercoledì 27 luglio 2016
Lunedì 8 o martedì 9 agosto 2016	Il primo giorno lavorativo a partire da mercoledì 17 agosto 2016
Lunedì 24 o martedì 25 ottobre 2016	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 3 novembre 2016

**ALLEGATO III**

<b>Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota</b>	<b>Date di rilascio</b>
Da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre 2016	Il primo giorno lavorativo a partire da martedì 8 novembre 2016
Da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre 2016	Il primo giorno